



Analisi delle disposizioni contenute nel decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, così come convertito con modifiche dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (G.U. n. 187 dell'11 agosto 2012)

Il decreto-legge, al quale il Parlamento ha apportato alcune modifiche in sede di conversione, contiene "Misure urgenti per la crescita del Paese": un complesso di disposizioni con cui il Governo ha inteso favorire lo sviluppo e la competitività in settori rilevanti dell'economia nazionale (ad esempio in materia di infrastrutture, di edilizia, di trasporti e di servizi pubblici locali), e ha voluto riordinare il sistema degli incentivi per la crescita e lo sviluppo sostenibile, in un'ottica di impulso al sistema produttivo nazionale coordinato con l'esigenza di garantire gli impegni di rigore delle finanze assunti in sede europea.

Di seguito sono riportate alcune delle disposizioni di maggiore rilevanza per la realtà delle autonomie locali, tenuto conto delle modifiche inserite dalla legge di conversione rispetto al testo originario.

Piano nazionale per le città (art. 12). L'articolo 12 prevede un nuovo strumento di riqualificazione delle aree urbane, chiamato "Piano nazionale per le città". Il Piano è predisposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che istituisce un apposito organismo, chiamato "Cabina di regia" (composto da rappresentanti dei Ministeri coinvolti e delle Regioni).

Per la predisposizione del Piano, i comuni inviano alla Cabina di regia proposte di Contratti di valorizzazione urbana: si tratta di un insieme coordinato di interventi con riferimento ad aree urbane degradate; a sua volta, spetta alla Cabina di regia selezionare le proposte sulla base di alcuni criteri stabiliti dalla legge (immediata cantierabilità degli interventi; capacità e modalità di coinvolgimento di soggetti e finanziamenti pubblici e privati e di attivazione di un effetto moltiplicatore del finanziamento pubblico nei confronti degli investimenti privati; riduzione di fenomeni di tensione abitativa, di marginalizzazione e degrado sociale; miglioramento della dotazione infrastrutturale anche con riferimento all'efficientamento dei sistemi del trasporto urbano; miglioramento della qualità urbana, del tessuto sociale ed ambientale e contenimento del consumo di nuovo suolo non edificato). La Cabina di regia, quindi, promuove la sottoscrizione del Contratto di valorizzazione urbana e, per l'attuazione degli interventi previsti nel Contratto, propone al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la destinazione delle risorse presenti in un apposito Fondo che, ai sensi del comma 5, è istituito a decorrere dall'esercizio finanziario 2012 e fino al 31 dicembre 2017, e nel quale confluiranno le risorse, non utilizzate o provenienti da revoche,

relative ad alcuni programmi in materia di edilizia residenziale di competenza del Ministero.

Comitato interministeriale per le politiche urbane- CIPU (Art. 12-bis). La legge di conversione ha previsto l'istituzione di un Comitato interministeriale per le politiche urbane (CIPU) presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con lo scopo di coordinare le politiche urbane attuate dalle amministrazioni centrali interessate, con il concerto delle regioni e delle autonomie locali, i cui rappresentanti, nominati in sede di Conferenza unificata, parteciperanno alle riunioni.

Procedimento amministrativo (art. 13, comma 01). La norma, introdotta in sede di conversione, prevede che per ciascun procedimento amministrativo venga pubblicato, sul sito istituzionale dell'amministrazione, il soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia e al quale l'interessato può rivolgersi ai sensi del successivo comma 9-ter per la conclusione del procedimento. In caso di ritardo, tale soggetto comunica il nominativo del responsabile per valutare l'opportunità di avviare il procedimento disciplinare.

Amministrazione aperta (art. 18). L'articolo in esame prescrive la obbligatoria pubblicazione via internet della concessione di vantaggi economici di qualunque genere, corrisposti -ai sensi dell'art. 12 della legge n. 241/1990- dalle pubbliche amministrazioni a imprese e altri soggetti economici.

In particolare, nel sito internet dell'ente obbligato, attraverso un link ben visibile nella homepage del sito, all'interno della sezione «Trasparenza, valutazione e merito» devono essere indicati: a) il nome dell'impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali; b) l'importo; c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione; d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo; e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario; f) il link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonché al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio.

I soggetti tenuti ad adempiere, entro il 31 dicembre 2012, a tale obbligo di pubblicità sono tutte le pubbliche amministrazioni centrali, regionali e locali, le aziende speciali e le società in house delle pubbliche amministrazioni (mentre le regioni ad autonomia speciale vi si conformano secondo le previsioni dei rispettivi Statuti).

A decorrere dal 1° gennaio 2013, la pubblicazione dei dati sul sito internet costituisce **condizione legale di efficacia** del titolo legittimante delle concessioni e attribuzioni di importo superiore a mille euro. La omissione o incompletezza del dato è rilevata d'ufficio dagli organi dirigenziali e di controllo, sotto la propria diretta responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile per l'indebita concessione o attribuzione del beneficio economico. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione può inoltre

essere rilavata dal destinatario della concessione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione.

È infine prevista l'adozione, entro il 31 dicembre 2012, di un regolamento governativo finalizzato a coordinare questa nuova disposizione con quelle già vigenti in materia di pubblicazione di dati relativi alle spese per l'attività economica e contrattuale della pubblica amministrazione (contenute nel Codice dell'amministrazione digitale-Decreto legislativo n. 82/2005; nel Codice dei contratti pubblici- Decreto legislativo n. 163/2006; nel Codice delle leggi antimafia - Decreto legislativo n. 159/2011; nel decreto-legge "semplificazioni", n. 5/2012; nel decreto-legge n. 52/2012, recante "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica", e infine nelle norme in tema di pagamenti obbligatori relativi ai rapporti di lavoro dipendente e ai connessi trattamenti previdenziali e contributivi).

Norme in materia di servizi pubblici locali (art. 53).

Il decreto-legge interviene ancora una volta sulla disciplina dei servizi pubblici locali, con lo scopo di eliminare le ambiguità o le possibili distorsioni presenti nella recente disciplina contenuta nell'articolo 3-*bis* del decreto-legge n. 138/2011, relativo agli ambiti territoriali e ai criteri di organizzazione e svolgimento dei servizi pubblici locali, e nell'articolo 4 del medesimo decreto-legge n. 138, riguardante l'adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa europea.

Si fa tuttavia presente che l'articolo 4 in questione è stato cancellato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 199 del 17 luglio 2012. La Corte Costituzionale ha infatti ravvisato nelle norme dell'art. 4 una disciplina sostanzialmente riproduttiva di quella contenuta nell'art. 23-*bis* del decreto-legge n. 112/2008, che era stato abrogato a seguito del referendum del 12 e 13 giugno 2012: per la Consulta, pertanto, l'art. 4 del d.l. n. 138/2011 ha violato il divieto, desumibile dall'art. 75 Cost, di ripristino della normativa abrogata dalla volontà popolare

Con le modifiche dell'articolo 3-*bis*, si chiarisce che l'organizzazione per ambiti, di competenza regionale (e delle Province autonome), consiste sia nel delimitare geograficamente l'ambito o il bacino ottimale per lo svolgimento del servizio "a rete", sia nell'attribuire il ruolo di "ente di governo dell'ambito", che può essere affidato a un ente di nuova istituzione o a un ente già esistente.

Viene anche chiarito che, pur fatta salva l'organizzazione di servizi pubblici locali in ambiti o bacini già prevista in attuazione di discipline vigenti, va comunque rispettata anche per tali ambiti la stessa scadenza del 30 giugno 2012, prevista in via generale dall'art. 3-*bis*, che opera anche in deroga a disposizioni esistenti in ordine ai tempi previsti per la riorganizzazione del servizio in ambiti.

Con le modifiche al comma 3 dell'articolo 4, si dispone che la trasmissione dell'esito della verifica di mercato e della delibera quadro all'Autorità garante per la concorrenza e il mercato va effettuata solo nel caso in cui dalla verifica sia emersa la non realizzabilità di una gestione concorrenziale e sia stato deciso di conferire diritti di esclusiva; inoltre, la trasmissione è limitata ai casi in cui il valore economico del servizio da assegnare in esclusiva sia superiore alla somma complessiva di duecentomila euro annui, pari alla soglia per la possibilità di affidamenti diretti "in house".

Viene inoltre chiarito che, se l'Autorità non si pronuncia nel termine di 60 giorni dalla richiesta del parere, la delibera quadro è adottata dall'ente competente.

Infine, viene stabilito un termine di 90 giorni per l'adozione della delibera quadro, che decorre dalla trasmissione del parere all'Autorità e non dalla acquisizione del parere.

Con una modifica al comma 32, lettera a), dell'articolo 4, si chiarisce che la deroga alla scadenza degli affidamenti relativa all'aggregazione di società "in house" prevede non solo l'integrazione operativa ma anche la costituzione di un'unica società "in house".

E' stato infine aggiunto un comma 35-*bis*, con il quale si precisa che, nel caso dei servizi a rete di rilevanza economica di cui all'articolo 3-*bis*, sono gli enti di gover

no, identificati ai sensi dello stesso articolo, a esercitare le funzioni che per gli altri servizi vengono esercitate dagli enti locali, e che tali funzioni verranno esercitate con riferimento agli ambiti o bacini territoriali omogenei, di cui all'articolo 3-*bis*.

22 agosto 2012